



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 24/04/2025*

*Numero Registro Dipartimento 625*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6047 DEL 24/04/2025**

**Oggetto:** Regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Presa d'atto dell'intesa sancita nella riunione del 17/07/2024 tra il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità della vita e il Dipartimento Sviluppo Economico, nell'ambito del processo di adeguamento ai principi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) , della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed, in particolare, l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigete con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 665 del 14/12/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione regolamento di riorganizzazione della struttura della Giunta Regionale – Abrogazione Regolamento Regionale 20 aprile 2022, n. 3 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 138 del 29/12/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 01/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI>>”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024 recante “D.G.R. 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15904 del 13/11/2024 recante “D.G.R. N. 572/2024. conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” del Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” al Dott. Giovanni Aramini”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027”;

### VISTI ALTRESÌ:

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante “legge quadro sulle aree protette”;
- la legge dell’11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 - “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ss.mm.ii. ed i relativi decreti attuativi;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Inquinamento elettromagnetico)” ed i relativi decreti attuativi;

- la legge regionale 04 settembre 2001 n. 19 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante "Norme in materia di aree protette";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed in particolare l'art. 19 che prevede le modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e gli artt. 23 e segg. che relativi al procedimento di VIA;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), approvato con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Calabria n. 134 del 01/08/2016;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144";
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- la legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto "Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: "Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT";

- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VI) – Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili, per ultimo modificato con Reg. (UE) 2024/223 del 22 dicembre 2023;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il Decreto del MASE del 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

**PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs. n. 190/2024, di seguito “Testo Unico Rinnovabili”, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, introduce nuove regole per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito “FER”), con l’obiettivo di ridefinire e ridisciplinare, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, gli iter amministrativi relative alle diverse topologie di impianti FER al fine di assicurare la massima diffusione degli stessi e conseguire gli improrogabili obiettivi di transizione energetica, pur nel dichiarato rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio;
- gli articoli 2 e 3 del suddetto “Testo Unico Rinnovabili” dettano i principi generali della materia, chiarendo che il riordino avviene in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità (art. 2 comma 1) e comporta, tra l’altro, che gli interventi FER (ed i relativi i regimi amministrativi) si uniformano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell’equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio e che i medesimi regimi garantiscono la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori;
- l’art. 3 del medesimo “Testo Unico Rinnovabili” evidenzia che gli interventi FER sono considerati di interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 16-septies della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, ciò comportando la loro prevalenza in sede di ponderazione degli interessi, salva la presenza di una valutazione negativa di compatibilità ambientale o prove evidenti che essi abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo (art. 20 D.Lgs.199/2021 con riferimento alla tutela e valorizzazione del settore agricolo);
- in particolare, l’art. 6 del medesimo “Testo Unico Rinnovabili” individua i seguenti tre regimi amministrativi:
  - a) attività libera (disciplinata all’art. 7);
  - b) procedura abilitativa semplificata (disciplinata all’art. 8);
  - c) autorizzazione unica (disciplinata all’art. 9);
 con rinvio agli allegati A, B e C del medesimo T.U., che individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell’attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica;

- in particolare l'art. 9 del "Testo Unico Rinnovabili", dispone che gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al D.lgs. 152/2006, fermo restando che il soggetto proponente ha comunque la facoltà di richiedere a questa Autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al medesimo art. 9 (comma 14);
- lo stesso art. 9, nel caso di interventi FER sottoposti a VIA di competenza regionale, introduce la facoltà per l'amministrazione regionale di optare, in luogo dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR), per il procedimento autorizzatorio unico di cui al suddetto art. 9;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del "Testo Unico Rinnovabili", la Regione ha centottanta giorni di tempo dall'entrata in vigore del provvedimento per adeguarsi ai principi stabiliti dal medesimo T.U.;
- resta fermo quanto previsto all'articolo 13, comma 1 del "Testo Unico Rinnovabili" sul coordinamento con la disciplina in materia di VIA, per cui i progetti relativi agli interventi di cui predetti allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, eccetto la sottoposizione dei progetti in questione alla disciplina sulla VINCA;

**RILEVATO**, altresì, che:

- nell'ambito del coordinamento interno regionale del 17/07/2024 verbalizzato con prot.n.503224 del 31/07/2024, tenutosi tra questo Dipartimento – attuale Settore n. 1 "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" e il Dipartimento Sviluppo Economico – attuale Settore n. 4 "*Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili - Attività Estrattive*", è stato deciso di assicurare in ambito regionale, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale (previgente interpello MASE n. 0110609 del 14/06/2024), una uniformità dei procedimenti amministrativi attraverso, oltre alla conduzione della fase transitoria, l'instaurazione a regime della nuova disciplina autorizzatoria preceduta da una informativa dirigenziale pubblicata sul Sistema Calabria SUAP in data 10/02/2025, mediante la quale tutti gli operatori economici sono istruiti circa l'intervenuta prevalenza procedurale del nuovo procedimento unico (AU) in luogo del PAUR;
- quanto sopra è stato convalidato dal Dipartimento Sviluppo Economico - Settore n. 4 "*Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili - Attività Estrattive*" per mezzo di preliminari note interlocutorie indirizzate a questo Dipartimento e recanti prot. n. 316139 del 09/05/2024 e n. 408238 del 20/06/2024;

**VISTA** l'intesa sancita nella riunione del 17/07/2024 relativa agli esiti della riunione di coordinamento per i progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nell'ambito della quale, nella definizione del coordinamento interno, si è optato, per gli interventi FER sottoposti a VIA di competenza regionale, per l'applicazione del procedimento autorizzatorio unico, oggi disciplinato dall'art. 9 del "Testo Unico Rinnovabili", in luogo dell'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 (PAUR), là dove il procedimento sono passati nella titolarità del Settore n. 4 "*Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili - Attività Estrattive*" (Settore Energia) per l'attivazione delle funzioni amministrative di competenza, quale autorità precedente in materia di autorizzazione unica;

**RITENUTO NECESSARIO** per quanto di competenza di questo Dipartimento, dover procedere, nell'ambito del processo di adeguamento ai principi stabiliti dal "Testo Unico Rinnovabili" (art. 1 comma 3), con la presa d'atto dell'intesa sancita nella riunione del 17/07/2024 tra questo Dipartimento – attuale Settore n. 1 "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" e il Dipartimento Sviluppo Economico – attuale Settore n. 4 "*Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili - Attività Estrattive*";

**DICHIARATA** l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

**ATTESTATO:**

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di prendere atto** per quanto di competenza di questo Dipartimento, nell'ambito del processo di adeguamento ai principi stabiliti dal "Testo Unico Rinnovabili" (art. 1 comma 3) e nell'ambito della previsione normativa dell'art. 9 del "Testo Unico Rinnovabili", dell'intesa sancita nella riunione del 17/07/2024 tra questo Dipartimento Settore n. 1 "*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*" e il Dipartimento Sviluppo Economico Settore n. 4 "*Infrastrutture Energetiche - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili - Attività Estrattive*" come da verbale del 31/07/2024 prot.n. 503224 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante l'intervenuta prevalenza procedurale del nuovo procedimento unico (art. 9 "Testo Unico Rinnovabili") in luogo del PAUR;
- 2) **Di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 3) **Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

Sottoscritta dal Dirigente  
**GIOVANNI ARAMINI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**SALVATORE SIVIGLIA**  
(con firma digitale)



## REGIONE CALABRIA

Applicazione art. 12, co. IV del D.Lgs 387/2003 così come modificato dall'art. 47, comma 3, lett. c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

*Criteri e modalità di gestione delle istanze PAUR/AU e trasferimento all'autorità precedente.*

### **ESITI DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEL 17/07/2024 PER I PROGETTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

Tra

#### **Regione Calabria**

#### **Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**

Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile, per brevità <<Settore VIA>>

E

#### **Regione Calabria**

#### **Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali**

Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e non Rinnovabili, per brevità <<Settore Energia>>

Con riferimento alla proposta di gestione delle istanze di PAUR (art. 27bis D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) in rapporto alle istanze di AU (art. 12 co. IV del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.), inoltrata dal Settore VIA al Settore Energia, e alla conseguente riunione di coordinamento tenutasi in data 17/07/2024 presso la sede del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, di seguito si espongono succintamente gli esiti concordati tra le parti.

Per come in parte esposto nella suddetta missiva, le parti concordano una conduzione dei procedimenti distinta secondo le seguenti condizioni:

- 1) **l'instaurazione a regime della nuova disciplina autorizzatoria** sarà preceduta da una informativa dirigenziale a carattere generale a firma congiunta dei due Settori interessati, da pubblicare sul Sistema Calabria SUAP (Sportello Energia e Sportello Ambiente), mediante la quale tutti gli operatori economici saranno istruiti circa l'intervenuta prevalenza procedurale del nuovo procedimento unico (AU) in luogo del PAUR, secondo quanto esposto nell'interpello del MASE (prot. n. 110609 del 14/06/2024);
- 2) **la conduzione della fase transitoria della disciplina autorizzatoria** sarà sviluppata in relazione allo stato procedurale di ogni istanza di PAUR attualmente presente sul Sistema Calabria SUAP Sportello Ambiente, distinta in termini esemplificativi in n. 2 macro-tipologie:

<b>STATO DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>CRITERIO DI GESTIONE CONCORDATO</b>
<b>Tipologia 1.</b> Procedimenti per i quali è stata presentata istanza PAUR (e istanza AU), in assenza di nomina di RdP ovvero in	Il procedimento passa <b>nella titolarità del Settore Energia</b> per l'attivazione delle funzioni amministrative di competenza, quale autorità precedente in materia di AU.

*Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente – Settore 2 “Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”*

*Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 - Catanzaro*

*PEC: [valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it](mailto:valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it)*



**Regione Calabria**  
**Aoo REGCAL**

**Prot. N. 503224 del 31/07/2024**

STATO DEL PROCEDIMENTO	CRITERIO DI GESTIONE CONCORDATO
<p>presenza di nomina del RdP da parte del Settore VIA, per i quali non è stato avviato il procedimento ex art. 27bis commi 2 e 3 D.Lgs. 152/06.</p>	<p>Come da accordi verbali intercorsi durante la riunione con il soggetto affidatario dei servizi specialistici e tecnologici del Sistema regionale Calabria SUAP, potranno essere sviluppate le seguenti fasi opzionali con preferenza da attribuire in relazione alla maggiore contrazione dei tempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il procedimento rimane incardinato presso lo Sportello Ambiente con passaggio formale della titolarità in capo al Settore Energia che assolverà il ruolo di Autorità Procedente e curerà l'AU;</li> <li>- il procedimento presso lo Sportello Ambiente verrà dichiarato archiviato dal Settore VIA con invito al Proponente a voler presentare istanza di AU presso lo Sportello Energia.</li> </ul> <p>In ambedue i casi, la VIA costituirà provvedimento autonomo (ex art. 23 delle norme ambientali), comunque da rilasciare preliminarmente all'AU.</p>
<p><b>Tipologia 2.</b>            Procedimenti per i quali è stato attivato il procedimento PAUR, con avvio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della completezza documentale (art. 27bis commi 2 e 3 D.Lgs. 152/06)</li> <li>- pubblicazione dell'Avviso (art. 27bis comma 4 D.Lgs. n. 152/06)</li> <li>- lavori di Conferenza di servizi simultanea ed in modalità sincrona (art. 27 bis comma 7 D.Lgs. 152/06).</li> </ul>	<p>In deroga all'interpello del MASE e per finalità di non aggravamento dei procedimenti amministrativi, nonché di tutela degli interessi pubblici e privati, verranno portati a compimento i procedimenti di PAUR che <b>rimangono nella titolarità del Settore VIA</b> così come istaurati <i>ab origine</i> con acquisizione dei previsti titoli abilitativi (compresa l'AU in capo al Settore Energia) necessari alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti FER.</p> <p>Il rilascio dell'AU ovvero il relativo diniego, salvi casi di improcedibilità, avverrà nell'ambito delle Conferenze di servizio decisorie del PAUR, la cui determinazione conclusiva verrà adottata con il provvedimento finale da parte del Settore VIA.</p>

Le parti concordano, infine, che la definizione di quanto sopra riportato sarà posto in essere nelle more del necessario perfezionamento ed aggiornamento della regolamentazione regionale vigente prima dell'entrata in vigore del PAUR.

Catanzaro 17/07/2024.

Il Dirigente del Settore  
 Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
 Sviluppo Sostenibile  
 Dott. Giovanni Aramini

Il Dirigente del Settore  
 Settore Infrastrutture Energetiche, Fonti  
 Rinnovabili e non Rinnovabili  
 Dott. Rodolfo Elia